

I CONFEDERALI RICORRONO CONTRO IL DECRETO MINISTERIALE APPLICATIVO DELLA RIFORMA

dalla CGIL-Scuola, 23 aprile 2004

Ecco il testo del ricorso confederale:

1. LA PROCEDURA

Il 13.01.2004 il Miur ha emanato la CM N. 2 relativa alle iscrizioni nelle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2004/2005. Cgil, Cisl e Uil Scuola hanno proposto ricorso al TAR Lazio sostenendone l'illegittimità perchè adottata quando il Decreto Legislativo sul riordino del primo ciclo di istruzione non era ancora approvato.

Successivamente (2.03.2004) il Governo ha emanato il Decreto Legislativo n. 59 e, pochi giorni dopo il Miur, con la CM n. 29 del 5.03.2004 ha dettato le istruzioni applicative del decreto.

Gli uffici legali di Cgil, Cisl, Uil hanno impugnato la CM n.29 avanti al Tar Lazio chiedendo che sia dichiarata illegittima in quanto applicativa di un Decreto Legislativo che, a nostro avviso, risulta essere illegittimo sotto il profilo costituzionale per violazione degli artt. 76 e 117 della Costituzione.

"Questo ultimo ricorso, notificato in data 29.03.2004 è stato depositato al Tar del Lazio in data 8.04.2004".

Il Tar Lazio, nel frattempo, aveva fissato per il giorno 8.03.2004 la Camera di Consiglio per decidere la sospensiva relativa al ricorso proposto contro la CM n. 2; in quella udienza abbiamo fatto presente al Presidente che sarebbero seguiti altri ricorsi e, quindi, abbiamo chiesto un rinvio per riunire il primo ricorso ai successivi.

Contemporaneamente alla notifica del ricorso, Cgil, Cisl e Uil Scuola hanno anche inoltrato una diffida al Ministro per la mancata attivazione della procedura prevista all'art. 43 del CCNL in riferimento a tutte quelle materie trattate nel Decreto Legislativo n. 59 che avrebbero necessitato di un avvio della contrattazione nazionale.

La diffida è stata notificata in data 29.03.2004, ma a tutt'oggi il Miur non ha risposto.

Infine, il 31 marzo 2004, il Miur ha emanato la CM n. 38 relativa all'adozione dei libri di testo nelle scuole primarie e nelle scuole e istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2004/2005 ed anche su questa ultima CM è in "lavorazione" da parte del Uffici Legali un altro ricorso, visto che anche questo testo regolamentare si fonda sul Decreto Legislativo n. 59 del quale abbiamo chiesto che sia dichiarata l'incostituzionalità.

2. IL RICORSO

Con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale Cgil, Cisl, e Uil scuola hanno dato mandato ai propri legali per predisporre un ricorso contro la legittimità dei contenuti del provvedimento, a partire dalla CM. N.29/04 che detta istruzioni attuative alle istituzioni scolastiche, di cui si chiede " l'annullamento previa declaratoria di illegittimità".

La CM n. 29 , che dispone chiarimenti ed istruzioni per l'attuazione sin dall'a.s. 2004/05 del contenuto del Decreto n. 59, è per noi illegittima perché quest'ultimo:

viola la stessa Legge delega n.53 cui dovrebbe dare esecuzione

invade le previsioni dell'art. 117 della Costituzione nella parte riservata all'autonomia scolastica

invade le prerogative della contrattazione nazionale.

Infatti l'art. 76 della Costituzione stabilisce che : "L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". Si tratta, quindi, di una funzione legislativa eccezionale e limitata ed il Governo avrebbe dovuto adottare decreti solo per attuare i principi ed i criteri generali contenuti nella stessa legge delega n. 53/03.

Il Governo, invece, con il Decreto n. 59/04, è andato oltre i contenuti della L. 53/2003 su due aspetti:

ha dettato disposizioni che rientrano nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, disciplinata dall'articolo 117 della Costituzione ha disciplinato materie che non sono presenti nella legge delega e che, quindi, non potevano esserlo; in particolare sull'orario obbligatorio annuale nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, sull'introduzione della figura del tutor e del portfolio.

In sostanza la Legge 53/03 non contiene né principi né criteri che giustificano l'intervento effettuato con il Decreto n. 59 su orario, tutor e portfolio e per questo, alla luce dell'articolo 76 della Costituzione, sono illegittimi.

Inoltre il D.lvo 59/04 stabilisce, per i diversi ordini di scuola coinvolti, che : "Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato" negli allegati B e C " facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D."

Gli allegati al Decreto hanno introdotto infatti le Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati. Allegandole al Decreto il Governo ha compiuto un ulteriore atto illegittimo poiché la stessa L. 53/03 indica all'art. 7 in modo esplicito il procedimento da adottare per la loro approvazione, e non prevede in alcun modo modalità diverse di introduzione neppure a titolo transitorio.

L'art. 7 della Legge 53 afferma infatti che l'individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio, per la quota nazionale, deve avvenire con l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 117 (comma sesto) della Costituzione e dell'art. 17 della Legge 400/88.

La stessa Corte Costituzionale si è già pronunciata affermando che " il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante, condotto alla stregua dell'art. 76 Cost., si esplica attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli ..." ; cioè i contenuti del Decreto devono trovare "coerenza" con i principi ed i criteri direttivi indicati dalla delega.

E' evidente che il Governo ha disciplinato aspetti per i quali non aveva ricevuto delega alcuna.

Ed ancora: l'autonomia scolastica, introdotta dall' art. 21 della L. 59 del 1997 che attribuisce personalità giuridica ed autonomia alle singole istituzioni scolastiche, è stata normata con il DPR N. 275/99 e dal 1 settembre del 2000 le scuole agiscono in pieno regime di autonomia.

Il principio dell'autonomia scolastica è stato poi rafforzato dal suo riconoscimento costituzionale, quindi il Decreto è illegittimo in tutte le parti in cui detta istruzioni applicative che incidono su materie rientranti nell'autonomia scolastica in palese violazione, quindi, del principio costituzionale dell'autonomia.

Infine l'art. 40 del TU n. 165/01 dispone che la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali e disciplina "... la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli.." nonché: " autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio ...La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali " .

Nel CCNL del 24 luglio 2003 all' art. 43 si legge: "La disciplina di cui al presente e ai precedenti Capi è suscettibile delle modifiche che in via pattizia si renderanno necessarie in relazione all'entrata in vigore della legge n.53/2003 e delle connesse disposizioni attuative".

Le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 59/04 che disciplinano in modo unilaterale aspetti del rapporto di lavoro, materia di natura "pattizia" , sono quindi state adottate in violazione delle previsioni dell'art. 40 del TU 165 senza dare corso a quanto disposto dall'art. 43 CCNL. Di qui l'illegittimità del Decreto e della CM n. 29/04.

Infine anche la mobilità territoriale e professionale del personale docente viene violata quando, ancora una volta in modo unilaterale, il Decreto n. 59 prevede che: "...Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico".

Eccesso di delega, invasione dei principi Costituzionali e dell'autonomia scolastica, mancato rispetto delle norme che regolano la contrattazione, sono questi gli aspetti che il ricorso affronterà.

Nel frattempo, per quanto attiene le materie che devono essere contrattate, CGIL, CISL UIL Scuola hanno anche diffidato il Ministro a darvi attuazione senza il confronto contrattuale.

3. LA DIFFIDA AL MINISTRO

Accanto agli aspetti di illegittimità contenuti nel Decreto n.59/04 con la diffida Cgil, Cisl, Uil scuola hanno evidenziato alcune palesi illegittimità sugli aspetti di natura pattizia : tra queste l'istituzione del docente tutor, non rintracciabile nei criteri contenuti nella legge, così come la riduzione del tempo scuola obbligatorio.

La diffida al MIUR interviene quindi specificamente sugli aspetti che attengono il rapporto di lavoro e la violazione delle norme contrattuali per come sono definite, in termini generali, dal Decreto legislativo 165/ 01; in particolare l'art. 40 che demanda alla contrattazione collettiva integrativa le materie individuate nel contratto nazionale.

Le parti (organizzazioni sindacali ed Aran) , nel contratto nazionale firmato a luglio 2003, quando la Legge 53/ 03 era stata approvata, hanno espressamente previsto, con l'articolo 43, di rivedersi con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge stessa.

Con la CM 29 invece il MIUR ha dato disposizioni applicative del Decreto n.59 / 04 senza aver attivato il confronto contrattualmente previsto: il tutor, docente in possesso di specifica formazione, assume nuove responsabilità nei confronti degli alunni e delle loro famiglie.

Anche per l'individuazione del docente tutor la CM 29 detta, in modo ambiguo e confuso istruzioni quando parla di "conferimento dell'incarico" e sostiene che deve avvenire "sulla base di criteri di flessibilità". Le disposizioni , dunque, travalicano materie contrattualmente regolate, perché modificano il profilo professionale docente, l'orario di servizio e interrompono l'unitarietà dell'insegnamento definita nel contratto agli articoli 22 e 27.

L'introduzione del tutor potrebbe determinare quindi una carriera e una retribuzione diverse rispetto a chi non svolgerà l'incarico, mentre non è stata individuata nessuna regola contrattuale.

Utilizzazione del personale, organizzazione del lavoro, retribuzione, articolazione dell'orario sono oggetto di contrattazione, in nessun caso si può intervenire modificando la normativa negoziale già convenuta tra le parti.

Anche il recente contratto sulla mobilità viene violato e disatteso dal MIUR, che lo ha sottoscritto: infatti il Decreto Legislativo n. 59 prevede di "... assicurare la permanenza dei docenti nella sede almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico". Il contratto sulla mobilità conserva ancora la sua durata annuale e nessun vincolo può essere imposto ai docenti senza una nuova contrattazione.

In base a queste considerazioni, quindi, Cgil, Cisl e Uil scuola hanno diffidato il Ministro Moratti a " astenersi dall'adottare" , prima di ogni contrattazione, provvedimenti che diano attuazione a modifiche inerenti il rapporto di lavoro.

E' quindi auspicabile che il Ministro operi correttamente, aprendo il confronto, con le organizzazioni sindacali che porteranno in quella sede la voce e le esigenze dei lavoratori della scuola.